



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
4^ Seduta
Giovedì 23 dicembre 2021

Deliberazione n. 28 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A. da parte della società Fincalabra S.p.A. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2007.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i sei articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 15, contrari 2, astenuti 7 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 27 dicembre 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 28 del 23 dicembre 2021

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI AZIONI DI SACAL S.P.A.
DA PARTE DELLA SOCIETÀ FINCALABRA S.P.A.
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 9/2007

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2021.

Reggio Calabria, 27 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira a rendere operante la possibilità che Fincalabra S.p.A., Società della Regione Calabria, possa acquisire, nei limiti delle risorse disponibili, le azioni della Società aeroportuale calabrese S.p.A. (SACAL S.p.A.) detenute dai soci privati.

Tale intervento si rende necessario al fine di scongiurare gravi e più pesanti conseguenze per l'intero sistema aeroportuale calabrese.

Il testo si compone di sei articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 detta la finalità della legge.

L'articolo 2 definisce il campo d'applicazione della norma.

L'articolo 3 modifica l'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.

L'articolo 4 disciplina la tempistica entro la quale Fincalabra S.p.A. è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche statutarie.

L'articolo 5 prevede la norma finanziaria e comunque il principio che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis).

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge ha natura ordinamentale o comunque si muove all'interno delle somme disponibili già nel bilancio della Regione Calabria e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

	Descrizione spese	Tipologia di spesa Corrente/ Investimento	Carattere temporale della spesa Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Detta la finalità della presente legge	//	//	0,00 €
2	Definisce il campo d'applicazione della norma.	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

3	Modifica l'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.	//	//	0,00 €
4	Disciplina la tempistica entro la quale Fincalabra S.p.A. è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche statutarie.	//	//	0,00 €
5	Prevede la norma finanziaria e comunque il principio che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 €
6	Dispone l'entrata in vigore anticipata delle legge.	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde spesa.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Programma/ capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	//	//	//	//
Totale				

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A.)

1. Considerata la rilevanza strategica per la Regione Calabria del servizio di interesse generale erogato dalla Società aeroportuale calabrese S.p.A. (SACAL S.p.A.), gestore degli aeroporti calabresi, Fincalabra S.p.A., società in house providing della Regione Calabria, è autorizzata ad acquisire, nei limiti delle risorse disponibili, le azioni della predetta SACAL S.p.A. detenute dai soci privati.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. L'articolo 1 detta disposizioni a carattere speciale, anche in deroga a leggi regionali con essa incompatibili.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)

1. L'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007) è così modificato:

a) dopo il comma 3 inserito il seguente:

“3-bis. La società di cui al comma 1 assicura, altresì, il rafforzamento della capacità istituzionale degli Enti locali attraverso il supporto operativo nella programmazione e progettazione tecnica ed economico-finanziaria per l'attuazione di programmi volti allo sviluppo dei territori.”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Fincalabra S.p.A., nelle materie di competenza regionale, può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali di carattere strategico nell'ambito di servizi di interesse generale finalizzati allo sviluppo socio economico del territorio.”;

c) al comma 5-bis, le parole “lettera b),” sono soppresse;

d) i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinques sono abrogati.

Art. 4

(Modifiche statutarie)

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, Fincalabra S.p.A. adegua il proprio statuto alle presenti disposizioni.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 5 (Norma finanziaria)

1. Per far fronte agli oneri finanziari di cui all'articolo 1, Fincalabra S.p.A. è autorizzata a provvedere, senza necessità di ulteriori provvedimenti, con le risorse del "Fondo Exit Strategy Fuiif", dalla stessa gestito e finalizzato a sostenere strategie di sviluppo e di investimento di imprese a capitale misto pubblico e privato che operano nei settori strategici della Regione Calabria.

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.